

CONVENZIONE

TRA

L'Istituto di Istruzione Superiore Sallustio Bandini, con sede legale in Via Cesare Battisti 11, 53100 SIENA (Codice Fiscale: 92064970525), d'ora in avanti denominato "**Istituto**", legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico, Prof. Alfredo Stefanelli;

E

L'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (OAPPC) della Provincia di Siena, con sede legale in Via dei Rossi, 2, 53100 Siena (Codice Fiscale: 92001420527), d'ora in avanti denominato "**Ordine**", legalmente rappresentato dal suo Presidente, Arch. Anna Bianco;

PREMESSO CHE:

- **L'Istituto**, nell'ambito della propria autonomia e missione formativa, promuove iniziative volte all'orientamento degli studenti per favorire scelte consapevoli per il loro futuro percorso di studi e professionale.
- **L'Ordine**, tra i suoi compiti istituzionali, ha quello di promuovere la cultura architettonica e la conoscenza della professione di architetto, favorendo il dialogo con le istituzioni formative.
- Entrambe le parti riconoscono l'alto valore formativo di un contatto diretto, seppur di carattere osservativo, tra gli studenti e il mondo delle professioni.
- La presente convenzione *non* rientra nell'ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO) obbligatori, ma si configura come un'attività di arricchimento formativo volontaria e facoltativa, da svolgersi **al di fuori dell'orario scolastico curricolare**.

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto della Convenzione

1. La presente convenzione quadro disciplina la collaborazione tra l'**Istituto Istruzione Superiore S. Bandini** e l'**Ordine degli Architetti della provincia di Siena** per promuovere e organizzare la frequenza volontaria, da parte degli studenti dell'Istituto, presso studi professionali di architettura iscritti all'Albo tenuto dall'Ordine.
2. Le attività si configurano come **esperienze di carattere meramente osservativo e orientativo**, finalizzate a far conoscere agli studenti la realtà operativa, organizzativa ed etica della professione di architetto.
3. Tale frequenza è da intendersi come attività facoltativa, volontaria e aggiuntiva rispetto al monte ore scolastico, e non costituisce in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, né dà luogo ad alcun compenso per lo studente.

Art. 2 – Impegni dell'Istituto

L'Istituto si impegna a:

1. **Promuovere** l'iniziativa presso gli studenti delle classi terze, quarte e quinte dell'indirizzo C.A.T. (Costruzioni Ambiente e Territorio).
2. **Selezionare** gli studenti partecipanti in base a criteri di merito e/o motivazionali, definiti dai singoli docenti del corso CAT.
3. **Acquisire** l'autorizzazione formale dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale, trattandosi di attività extrascolastica e potenzialmente rivolta a minori.
4. **Garantire** la copertura assicurativa per gli studenti partecipanti per i rischi di responsabilità civile verso terzi (RC) e contro gli infortuni (INAIL), anche per le attività svolte al di fuori della sede scolastica e dell'orario scolastico, come previsto dall'Art. 5.
5. Designare un **Tutor Scolastico (Prof. Arch. Nicola VALENTE)** come referente per l'organizzazione, il monitoraggio delle attività e i rapporti con l'Ordine.
6. Fornire agli studenti una preparazione di base sulla sicurezza, specificamente per i rischi generici presenti in un ambiente di lavoro di tipo "ufficio".

Art. 3 – Impegni dell'Ordine

L'Ordine si impegna a:

1. **Promuovere** la convenzione presso i propri iscritti, incentivando la loro

disponibilità ad accogliere gli studenti.

2. **Raccogliere** le adesioni degli studi professionali disponibili, creando un elenco ("Elenco Studi Ospitanti") da condividere con l'Istituto.
3. Designare un **Referente dell'Ordine (Arch. Nicola VALENTE)** per coordinare l'iniziativa e fare da tramite con l'Istituto e gli studi aderenti.
4. Supportare l'abbinamento ("matching") tra gli studenti richiedenti e gli studi disponibili.

Art. 4 – Modalità Operative

1. Per ogni studente partecipante, dovrà essere predisposto un "Progetto di Frequenza Volontaria" individuale.
2. Tale progetto, redatto su modello concordato tra le parti (e allegato alla presente convenzione - *Allegato A*), dovrà contenere almeno:
 - Dati dello studente e dell'Istituto.
 - Dati dello studio professionale ospitante e nominativo del "Tutor Professionale" (l'architetto che seguirà lo studente).
 - Il periodo e il monte ore massimo di frequenza (es. "massimo 20 ore totali, da svolgersi nel pomeriggio tra marzo e maggio").
 - Gli obiettivi orientativi e le modalità di osservazione.
 - Gli estremi delle polizze assicurative (RC e INAIL) attivate dall'Istituto.
3. Il Progetto di Frequenza Volontaria dovrà essere firmato dal Dirigente Scolastico, dal Titolare dello studio ospitante e dall'esercente la potestà genitoriale dello studente.
4. Lo studente è tenuto a rispettare gli orari concordati, le regole di condotta e di privacy dello studio ospitante.

Art. 5 – Coperture Assicurative e Sicurezza

1. Come previsto all'Art. 2, l'Istituto si fa carico di garantire la completa copertura assicurativa per gli studenti per:
 - **Infortuni (INAIL):** L'Istituto estende la gestione per conto dello Stato degli infortuni (DPR 1124/65) anche a queste attività di orientamento extrascolastiche.
 - **Responsabilità Civile (RC):** L'Istituto garantisce la copertura tramite la propria polizza assicurativa RC per eventuali danni cagionati dagli studenti a persone o cose presso lo studio ospitante.
2. L'Istituto si impegna a fornire all'Ordine e allo studio ospitante gli estremi delle polizze prima dell'inizio della frequenza.

3. Lo studio ospitante è tenuto a informare lo studente sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro, in ottemperanza agli obblighi informativi del D.Lgs. 81/08, sebbene lo studente non sia equiparato a un lavoratore.

Art. 6 – Trattamento dei Dati Personali

Le parti si impegnano a trattare i dati personali di cui verranno a conoscenza in attuazione della presente convenzione nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 (e s.m.i.), esclusivamente per le finalità della convenzione stessa.

Art. 7 – Durata e Rinnovo

1. La presente convenzione ha validità di **tre anni** (3) a decorrere dalla data di sottoscrizione.
2. Alla scadenza, la convenzione potrà essere rinnovata previa valutazione congiunta dei risultati e formale accordo scritto tra le parti.
3. Ciascuna parte può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno [es. 60 giorni], da comunicarsi a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC).
- 4.

Art. 8 – Disposizioni Finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno rinvio alla normativa vigente in materia. Eventuali controversie saranno prioritariamente demandate a un tentativo di conciliazione amichevole tra le parti.

Per l'Istituto di Istruzione Superiore *Sallustio Bandini* di Siena
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Alfredo Stefanelli)

Per l'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Siena
Il Presidente
(Arch. Anna Bianco)